14.

Lo spartiacque tra ius commune e common law

In *Relations between the ius commune and English law*, a cura di Richard H. Helmholz e Vito Piergiovanni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 55-64.

Mario Caravale

Lo spartiacque tra ius commune *e* commow law

The author treats the subject of influence between ius commune *and* common law *from a general point of view.*

Since the Middle Age the distinction between ius commune *and English* common law *has been drawn. However, the borderline has not been clearly traced, so the author intends to try to fill this gap.*

He summarises analogies and differences between ius commune *and* common law. *As for the first ones, the author considers that* ius commune *was part of the law of the reign, that civil lawyers acted in the common law courts as well as common lawyers, and that Roman law was known in England indeed.*

As for the second ones, the author remarks the fact that English jurists do not conceive ius commune *in terms of body of abstract concepts as opposed to* common law, *derived from cases. Many English institutions – like for example feoffment to use, entail – have been made up by cases. But part of the Justinian collection, the Digest – which* ius commune *is mostly based on – actually reveals that Roman law is formed by cases as well. It is the medieval civil doctors who build fresh legal concepts through interpretation of Digest's concepts.*

The relationship between general system and local laws operates both in the Continent and in England. On the Continent if local laws were against ius commune (*for example* statutum contra ius), *they prevail over it, whilst in England there is the opposite solution.*

In the end it seems that stressing the differences too is of a big importance to cast light upon the influence from the ius commune *to* common law.

Le linee di demarcazione tra lo *ius commune* romano canonico e il *common law* inglese appaiono caratterizzarsi nel Medio Evo e nel-

l'età moderna non solo per tratti netti e definiti, ma anche per zone grigie nelle quali le affinità sembrano prevalere sulle diversità. Cominciamo con l'esaminare i primi. La dottrina giuridica inglese della prima età moderna era pienamente consapevole che nel regno accanto al *common law* vigevano altri diritti. Ad esempio John Davies (1569-1626) affermava che oltre al *common law* erano seguiti

> such other laws also be common to other nations as well as to us, have been received and used time out of mind by the kings and people of England in divers cases, and by such ancient usage, are become the laws of England in such cases; namely the general law of nations and the law merchant, which is a branch of the law, the imperial or civil law, the common or ecclesiastical law[1].

Ed Edward Coke (1549-1634) elencava in questo modo i diritti vigenti nel regno:

> a) Lex coronae, the law of the crowne; b) Lex et consuetudo parliamenti [...]; c) Lex naturae [...]; d) Communis lex Angliae, the common law of England, sometimes called lex terrae [...]; e) Statute law. Lawes established by authority of parliament; f) Consuetudines; Customs reasonable; g) Jus belli [...]; h) Ecclesiastical or canon law in courts in certain cases; i) Civil law in certain cases not only in courts ecclesiastical, but in the courts of constable and marshall and of admiraltie; k) Lex forestae, forest law; l) The law of marque or reprisal; m) Lex mercatoria [...]; n) The lawes and customes of the isles of Jersey, Guernsey, and Man; o) The law and privilege of Stannaries; p) The lawes of east, west, and middle Marches[2].

Lo *ius commune* romano canonico, dunque, era tra i diritti vigenti nel regno ma aveva natura chiaramente e nettamente diversa dal *common law*. Le norme processuali romano canoniche erano infatti seguite in corti di giustizia diverse da quelle di *common law*[3]:

[1] J. Davies, *The question concerning imposition*, London 1656, pp. 2 e s. (il passo è riportato da B.P. Levack, *The civil lawyers in England, 1603-1641. A political study*, Oxford 1973, p. 144).

[2] E. Coke, *The First Part of the Institutes of the Laws of England*, London 1823 (ed. an. New Jersey 1999), 11 b.

[3] In proposito B.P. Levack, *op. cit.*, p. 161; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, p. 597; P. Stein, *Continental influences of English legal thought, 1600-1900*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, vol. 3, pp. 1106 e s.; Id., *Roman law in European history*, Cambridge 1999, p. 88; R.H. Helmholz, *The* ius com-

si trattava delle corti ecclesiastiche[4], della corte dell'Ammiragliato, competente per fatti accaduti al di fuori del regno ai quali – di conseguenza – non era riferibile il *common law*[5] e della *Star Chamber*, corte separatasi dal *Privy Council* all'inizio del secolo XVI e titolare di una competenza in campo penale che si era col tempo ampliata[6]. In queste corti operavano esperti in *ius commune*, i cosiddetti *civil lawyers*, formatisi nelle università di Oxford e di Cambridge dove si addottoravano in *iure civili*[7], e si distinguevano dai giuristi di *common law*, detti *common lawyers* la cui formazione culturale e professionale avveniva nell'ambito degli *Inns of Court*, una sorta di collegi universitari in cui – come ricorda Cavanna – «si incentrava la quotidiana esistenza di lavoro e di studio degli studenti, dei loro maestri, dei membri tutti della *legal profession* qui corporativamente organizzati»[8].

La dottrina giuridica era unanime nel dichiarare che il diritto romano canonico non era mai stato recepito in Inghilterra come diritto comune. John Davies, ad esempio, affermava

> our native common law is far more apt and agreeable than the civil or canon law, or any other written law in the world besides [...] But certain it is, that the great and wise men of England in the Parliament of Merton[9] [...] made answer with one voice: *Nolumus leges Angliae mutari*.

mune *in England. Four studies*, Oxford 2001 (a parere dell'Helmholz lo *ius commune* romano canonico conobbe in Inghilterra forme originali che lo distinguono da quello della tradizione italiana).

[4] Nel Medioevo le corti ecclesiastiche inglesi erano formate per lo più da chierici addottorati in diritto canonico. Enrico VIII volle ostacolare l'insegnamento del diritto canonico a Oxford e Cambridge: lo statuto del 1546 stabilì che le corti ecclesiastiche dovevano essere composte soltanto da dottori di diritto civile. In proposito B.P. Levack, *op. cit.*, pp. 161 e s.

[5] Su questa corte A. Wijffels, Ius gentium *in the practice of the Court of Admiralty around 1600*, in A.D.E. Lewis, D.J. Ibbetson (eds.), *The Roman law tradition*, Cambridge 1994, pp. 119-134.

[6] La Star Chamber fu considerata dagli oppositori di Carlo I lo strumento più pericoloso della prerogativa regia e venne abolita nel 1641. Su di essa J.H. Baker, *An Introduction to the English legal history*, London 1990, pp. 135-138 e A. Lyon, *Constitutional history of the United Kingdom*, London 2003, pp. 105 e s.

[7] B.P. Levack, *op. cit.*, pp. 16-21. Si veda anche D.R. Coquillette, *The civilian writers of Doctor's Commons, London. Three centuries of juristic innovation in comparative, commercial and international law*, in Comparative studies in Continental and Anglo-American legal history, vol. 3, Berlin 1988.

[8] A. Cavanna, *op. cit.*, p. 563. Sugli Inns of Court J.H. Baker, *The common law tradition. Lawyers, books and the law*, London-Rio Grande 2000, pp. 37-51 e A. Lyon, *op. cit.*, pp. 157-159.

[9] Il parlamento di Merton è del 1236.

> And again in 11 R. 2[10] [...] when a new course of proceeding [...], according to the form of the civil law, was propounded, answer was made by all the estates "That the realm of England neither had been in former times, nor hereafter should be ruled and governed by the civil law"[11].

E John Selden (1584-1654) forniva un'elaborata ricostruzione delle vicende conosciute dal diritto romano in Inghilterra. Il giurista ricordava che l'isola era stata conquistata dai Romani al tempo dell'imperatore Claudio e, di conseguenza, da quel momento era stato recepito il diritto dei vincitori. La fine del dominio romano, però, aveva avuto la conseguenza di far cessare nell'isola la vigenza del diritto in questione: «excusso ejusdem jugo, incolae in sui potestatem reversi suique facti jus Caesareum omnino rejecerint». Dopo la rinascita degli studi giuridici a Bologna un tentativo di conquistare l'isola alla nuova interpretazione del diritto giustinianeo era stato compiuto dal giurista Vacario: un tentativo in parte riuscito, ma che risultava abbandonato dalla prassi già nei primi anni del regno di Edoardo III (1327-1377): «juris Caesarei usum illum, qualiscumque fuisset, apud juris Anglicani peritos atque in tribunalibus hic regiis pristinum sub Edwardi tertii initia in desuetudinem prorsus abiisse»[12], e quindi prima che il già ricordato undicesimo Parlamento di Riccardo II del 1388-89 dichiarasse esplicitamente che il regno inglese «ne serra rules ne gouvernes pat la ley civil»[13]. Peraltro, il giurista precisava che nel breve periodo in cui il diritto romano era stato recepito nel regno, le corti di giustizia avevano guardato ad esso come *ratio scripta*, non già come diritto immediatamente e definitivamente vigente[14]. E, d'altro canto, erano gli stessi *civil lawyers* a riconoscere che lo *ius commune* romano canonico non costituiva il diritto comune nel regno inglese. Lo dichiarava, ad esempio, John Cowell (1554-1611) quando diceva che «the civil Law of England» era quello «usually called Common Law»[15]. Essi non aspiravano certamente a un radicale sovver-

[10] Il passo si riferisce all'undicesimo parlamento del regno di Riccardo II, svoltosi nel 1388-1389.

[11] J. Davies, *Le Premier Report des Cases et Matters en Ley Resolues et Adiudges en les Courts del Roy en Ireland*, Dublin 1615: il testo è riportato in D. Wootton (ed.), *Divine right and democracy. An anthology of political writings in Stuart England*, London 1986, p. 132.

[12] J. Selden, *Dissertatio ad Fletam*, in Id., *Opera omnia*, Londini 1726, vol. 2, 2, coll. 1054, 1083, 1104.

[13] Id., *England's Epinomis*, *ibidem*, vol. 3, 1, col. 24.

[14] Id., *Dissertatio ad Fletam*, *cit.*, col. 1052.

[15] J. Cowell, *The Institutes of the Lawes of England*, London 1651 (ed. an. New York-London 1978), p. 3, n. 2.

timento dell'ordinamento vigente attraverso la sostituzione del diritto romano canonico, nell'interpretazione della dottrina medievale e moderna, al *common law*. Difendevano gli spazi che l'articolato e pluralistico sistema delle fonti giuridiche garantiva loro e, anche dopo la definitiva vittoria dello scisma anglicano, riuscirono a conservare allo *ius commune* la disciplina della procedura seguita nelle corti ecclesiastiche, ribadendo l'autorevolezza della tradizione dottrinaria in una materia, come quella processuale, che non implicava problemi di fede. Si limitarono a sollecitare per se stessi una posizione di pari dignità con i *common lawyers*. Non riuscirono, però, a ottenere questo risultato e rimasero sempre sostanzialmente marginali nella vita giuridica del regno inglese[16].

La consapevolezza della diversità tra *ius commune* e *common law* che si rinviene nei giuristi inglesi della prima età moderna[17] non deve, però, a mio parere, essere intesa come una differenza tra un diritto organizzato dalla dottrina nelle ampie categorie astratte degli istituti giuridici e un diritto radicato nella casistica della prassi. La costruzione teorica adottata dalla dottrina romana e accolta nel Digesto non è quella che prende le mosse dalle grandi partizioni del diritto per discendere in maniera sistematica a inquadrare in definite e ampie categorie logico-astratte la molteplice e variegata casistica della prassi. Al contrario, il Digesto mostra una straordinaria adesione alla vita concreta del diritto e l'inquadramento astratto da lui proposto è quello semplice ed elementare del *genus-species*, che non aspira a costruzioni teoriche più generali[18]. E fu proprio grazie a questa sua natura che il Digesto costituì il fondamento della rinascita bolognese. La dottrina medievale operò un'originale rivisitazione delle categorie proposte dalla raccolta giustinianea tanto collegate alla vita concreta e quotidiana del diritto: rivide e aggiornò queste categorie al fine di inserire in esse i numerosi casi spontaneamente nati dalla prassi che, legata alla vita sociale ed economica, era profondamente diversa da quella dell'età romana e risultava continuamente cangiante. L'indiscussa autorità del testo giustinianeo faceva si che in virtù dell'inserimento nella categoria da esso desunta ed elaborata dall'inter-

[16] B.P. Levack, *op. cit.*, pp. 124-149.

[17] Sulla questione rinvio a quanto detto in M. Caravale, *Alle origini del diritto europeo*. Ius commune, droit commun, common law *nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna 2005, pp. 188-195.

[18] In proposito si veda M. Talamanca, *Lo schema "genus-species" nelle sistematiche dei giuristi romani*, Roma 1977 (Quaderno 221 dell'Accademia Nazionale dei Lincei).

pretazione della dottrina il caso concreto ricevesse certezza, stabilità e forza vincolante tra le parti interessate, definendo in maniera precisa e cogente diritti e doveri reciproci. Non solo. La disciplina del caso in questione stabilita dalla consuetudine, dallo statuto cittadino o da altra fonte particolare veniva completata e integrata dalla riflessione che i giuristi avevano proposto in merito alla categoria astratta in cui il caso era stato inserito, di modo che l'interpretazione colta si faceva diritto vivo e concreto[19].

Il *civil law*, dunque, conservò nel Medio Evo e nell'età moderna un solido radicamento nella prassi. Il *common law* risolse il problema in termini diversi, limitando la costruzione di categorie astratte e soprattutto rifiutando di costruirle sulla base del diritto giustinianeo-canonico, o sull'interpretazione della dottrina medievale e moderna. Le categorie cui anche il *common law* pervenne sono tutte legate alla concreta realtà inglese e nascono da una riflessione, soprattutto giudiziaria, sulle sole norme di quel diritto. Penso, ad esempio, ai casi dell'*entail*, della *jointure* e dell'*enfeoffment to use*. L'*entail*, formalmente definito dallo Statuto di Westminster del 1285, era una donazione condizionata alla durata della vita o della linea diretta del donatario; quando costui moriva, o la linea dinastica si estingueva, l'oggetto della donazione tornava al donante o ai suoi eredi. Il suo uso aveva l'evidente obiettivo di garantire al concedente che, nel caso di sua morte e di conseguente successione di un figlio ancora in età minore, il fondo oggetto della donazione non passasse nella tutela del signore feudale (si ricorda che il sovrano inglese era considerato il *suzerain* feudale del regno e quindi anche i magnati erano formalmente i suoi vassalli: la regola, allora, valeva non solo per i *tenentes in servitio*, ma anche per i *tenentes in capite*). La *jointure* era, poi, una sorta di comunione dei beni tra marito e moglie ottenuta attraverso un complesso meccanismo: il nobile cedeva una terra a un terzo e costui, con atto successivo, investiva della medesima terra il nobile e la moglie di questo. Obiettivo era quello di garantire alla moglie la titolarità del dominio in caso di vedovanza. Infine, l'*enfeoffment to use* (o più semplicemente *use*) consentiva al titolare di un fondo di cederne il possesso a persone di sua fiducia (dette *trustees*): costoro non si appropriavano delle entrate, ma le consegnavano alla persona indicata dal concedente (detto *cestui-que-use*). In questo modo il titolare del fondo otteneva di scorporarlo dal suo patrimonio, senza rinunciare alla rendita. Lo *use* conobbe una grande diffusione quando si affermò la prassi per cui i *trustees* continuavano a versare

[19] In proposito richiamo quanto detto in M. Caravale, *op. cit.*, pp. 49-60.

la rendita, dopo la morte del concedente, ai figli – e non solo al figlio maschio maggiore – e alla moglie di questo[20]. Si tratta, dunque, di categorie astratte che disciplinano casi nati dalla prassi e si basano sull'evoluzione delle norme di *common law* senza alcun riferimento, richiamo o collegamento con categorie desumibili dal diritto giustinianeo o create in via originaria dalla dottrina di *ius commune*.

Non si fermano qui le differenze tra *ius commune* romano canonico e *common law* inglese. Come si è visto – e come è ben noto – il primo si fonda sull'*interpretatio* della dottrina di età medievale e moderna che leggeva in maniera originale i testi giustinianei e canonistici per adeguare le categorie teoriche da questi definite all'evoluzione culturale ed economica della società e inquadrare nelle medesime categorie i casi nati dalla prassi. Lo *ius commune* è, dunque, diritto colto, elaborato nella scuola, e al contempo reso vivo dalle corti di giustizia che lo applicavano – come si è detto prima – in via immediata quale parte essenziale della disciplina. Il *common law*, dal canto suo, è costituito dalla tradizione *ab immemorabili* del popolo inglese, definita e confermata dalle corti di giustizia regia. Tra queste era anche il Parlamento, alta corte di giustizia di *common law*, le cui decisioni di carattere generale, sotto forma di *statute law*, erano considerate dichiarazioni esplicite di quanto era già contenuto implicitamente nel grande patrimonio della consuetudine comune e che fino alla delibera parlamentare non era stato espresso solo perché non erano ancora venute a maturazione le condizioni e le esigenze che avevano sollecitato la pronuncia. Inoltre sia lo *ius commune*, sia il *common law* entravano in rapporto con i diritti particolari: i soggetti dell'ordinamento comune partecipavano, infatti, allo stesso tempo agli ordinamenti particolari della comunità minore cui appartenevano. E il rapporto diritto comune-diritto proprio risulta diverso nei due sistemi. È noto che per quanto riguarda il primo la storiografia ha convenuto a lungo sulla funzione sussidiaria che lo *ius commune* avrebbe svolto nei confronti degli *iura propria*, nel senso che solo in mancanza di norme di diritto proprio i giudici avrebbero potuto far ricorso alle regole di diritto comune. Ho avuto occasione di esprimere in proposito una diversa opinione, ritenendo che la funzione dello *ius commune* fosse immediata e diretta: esso offriva sia le categorie astratte in cui inserire il caso concreto, sia l'interpretazione

[20] C. Given-Wilson, *The English nobility in the late Middle Ages: the fourteenth-century political community*, London-New York 1987, pp. 138-140. Si veda anche J.W. Bean, *The decline of English feudalism, 1215-1540*, Manchester 1968, pp. 104-174.

dottrinaria della categoria in questione, interpretazione che integrava e completava la disciplina del caso medesimo disposta dal diritto particolare[21]. Quando, poi, il caso in esame non riusciva a essere inserito in una delle categorie forgiate dalla dottrina o la disciplina del diritto proprio contrastava con la lettura dei giuristi si apriva il problema del conflitto *ius proprium-ius commune*. I giuristi lo esaminarono studiando in particolare lo *statutum contra ius*, la norma – cioè – dello statuto comunale contraria al diritto giustinianeo o alla sua lettura. E lo risolsero facendo prevalere il diritto proprio su quello comune, ma chiarendo che si trattava di una situazione eccezionale, non estensibile, per via interpretativa, a casi diversi da quello espressamente disciplinato dal diritto particolare[22].

I conflitti tra *common law* e diritti consuetudinari particolari avevano, invece, una soluzione opposta. I *writs* di *common law* ebbero sin dall'inizio la funzione di far prevalere la disciplina comune su quella del diritto particolare. Ne costituisce un chiaro esempio uno dei primi cinque casi di *common law*, quello della *mort d'ancestor*: il diritto, sancito dal *common law*, del contadino libero di ereditare dal padre il possesso del manso curtense posseduto da generazioni dalla sua famiglia, prevaleva sul diritto particolare del *dominus* di avvalersi della potestà bannale di scegliere liberamente i concessionari dei mansi della sua signoria[23].

Accanto alle divergenze non possono non essere segnalate analogie. Innanzi tutto sia lo *ius commune*, sia il *common law* comprendono tutte le partizioni del diritto che la dottrina giuridica è venuta teorizzando a partire dal secolo XIX: di modo che non si pongono separazioni tra norme che oggi sono assegnate al diritto privato, al pubblico, al processuale, al penale. E poi qualche eco della grande dottrina medievale non sembra mancare in Inghilterra. I notissimi saggi di Gaines Post sono a questo proposito illuminanti. Mi limito a ricordare le sue osservazioni relative al testo dei *writs* di convocazione del Parlamento, trasmessi dalla corte regia alle comunità del regno, testo che conteneva la richiesta di inviare rappresentanti «cum plena potestate» o «cum plenitudine potestatis». Il sovrano voleva garantirsi componenti dell'as-

[21] M. Caravale, *op. cit.*, pp. 12-63.

[22] Sul tema è ancora di grande utilità lo studio di M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

[23] R.C. van Caenegem, *Royal writs in England from the Conquest to Glanvill. Studies in early history of the common law*, London 1959, pp. 316-325; Id., *The birth of English common law*, Cambridge 1988, pp. 47 e s.; S.F.C. Milsom, *The legal framework of English feudalism*, Cambridge 1976, pp. 40-42.

semblea in grado di assumere decisioni vincolanti la comunità di cui erano rappresentanti e quindi richiedeva una procura piena e completa da parte di questa. Era un evidente richiamo alle norme del mandato che la dottrina andava definendo sulla base dei testi giustinianei[24].

Vorrei aggiungere un'ultima osservazione riguardante un tema che da poco ho preso a studiare e sul quale, di conseguenza, non potrò essere particolarmente approfondito. Uno dei grandi contributi dell'esperienza giuridica inglese all'evoluzione degli ordinamenti europei è certamente costituito dall'emersione del rapporto di responsabilità del governo regio nei confronti del Parlamento. Non sto qui a ricostruire il complesso e articolato processo che impose il principio della responsabilità ministeriale. Mi limito a rilevare che tale principio presuppone necessariamente una regola in qualche misura sorprendente: il sovrano, sul piano formale autore primario dell'atto giuridico, non ne è responsabile, mentre sono esclusivamente responsabili i suoi consiglieri, i quali controfirmano aggiungendosi a lui in linea secondaria. È interessante notare in proposito che è possibile rintracciare un precedente della fusione/scissione tra responsabilità dell'agente e quella dei suoi consiglieri in un episodio della storia medievale del Regno di Sicilia. Mi riferisco al caso di Carlo II d'Angiò che fece ricadere sui soli consiglieri finanziari del padre la responsabilità dell'imposizione della colletta sulle comunità del Regno che costituì la causa principale della sollevazione siciliana dei Vespri. Le comunità siciliane si erano rivoltate contro il sovrano Carlo I, accusandolo di aver violato i loro diritti tradizionali avendo imposto il tributo senza aver preventivamente convocato le curie regionali istituite, anche a questo fine, da Federico II. Carlo I mosse, allora, con un esercito contro i ribelli, lasciando il governo al figlio Carlo II: costui convocò una grande assemblea popolare in Calabria per illustrare le ragioni del padre e a questa assemblea chiamò anche i principali funzionari finanziari del regno. Al termine del parlamento, Carlo II ordinò l'arresto di tutti costoro, appartenenti in particolare alle famiglie Della Marra e Rufolo, e nei giorni successivi inviò alle maggiori comunità delle regioni peninsulari una lettera circolare, nella quale spiegava che essi «cotidie diversa gravamina, et quelibet extorsionum genere suadebant» il padre[25]. Una tale accusa non poteva

[24] G. Post, Plena potestas *and consent in medieval assemblies. A study on roman-canonical procedure and the rise of representation*, in Id., *Studies in medieval legal thought. Public law and the State 1100-1322*, Princeton, N.J. 1964, pp. 108-110.

[25] *I registri della cancelleria angioina*, XXVI, Napoli 1954, pp. 97 e ss. Sulla vicenda E. Sthamer, *Der Sturz der Familien Rufolo und Della Marra nach der*

non fondarsi su una riflessione della scienza giuridica. E in effetti i canonisti medievali appaiono concordi nell'assegnare ai *consiliarii regi* la stessa responsabilità del sovrano per i provvedimenti da lui adottati e da loro proposti. E alcuni giuristi andarono ancora più in là, quando affermarono che i danneggiati avrebbero potuto agire esclusivamente nei confronti dei *consiliarii*, escludendo l'autore dell'atto, quando quest'ultimo fosse stato una *terribilis persona*. Una persona che può essere identificata con il sovrano? Il tema appare di grande interesse e potrebbe indurre a intravedere nella dottrina canonistica, certamente diffusa in Inghilterra, le radici lontane di quell'idea della responsabilità ministeriale che costituisce – come noto – uno dei più significativi contributi della tradizione giuridica britannica all'evoluzione degli ordinamenti occidentali[26].

sizilischen Vesper, in *Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, phil.-hist. Klasse, Berlin 1937.

[26] Per un approfondimento della questione rinvio a quanto detto in *Consiliarii magis puniuntur quam facientes*, in Fides Humanitas Jus, *Studi in onore di Luigi Labruna*, I, Napoli 2007, pp. 737-753.